

ATTO N. DCR 95

DEL 06/04/2023

DECRETO

OGGETTO: Attribuzione al Segretario Generale dell'Ente, Dott. Giuseppe Formichella, del ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [RPCT].

IL SINDACO METROPOLITANO

Dato atto che a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 3 - 4 ottobre e 17 - 18 ottobre 2021, il 27 ottobre 2021 è stato proclamato Sindaco di Torino Stefano Lo Russo, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Visto l'art. 1, comma 8, della Legge n. 56/2014, che prevede che il Sindaco Metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto;

Visto il proprio Decreto n. 1/2022 del 13.01.2022 con il quale sono state riservate alla competenza del Sindaco Metropolitano le deleghe relative alle funzioni afferenti ad affari istituzionali ed organizzazione, affari legali e avvocatura, comunicazione e promozione, coordinamento del Pnrr, relazioni e progetti europei ed internazionali e risorse umane;

Atteso che:

- con Decreto dell'allora Sindaca Metropolitana n. 416-11457/2019, a seguito del collocamento a riposo del Dott. Giovanni Monterosso [nominato RPCT con precedente Decreto Sindacale n. 24-2979/2018 del 30.01.2018], veniva nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza a decorrere dalla data del 1 novembre 2019 l'allora Segretario Generale dell'Ente Dott. Alberto Bignone;

- per effetto dell'attribuzione all'allora Segretario Generale Dott. Alberto Bignone dell'incarico di Direzione dell'allora Struttura *Servizi alle Imprese, Spl e Partecipazioni* [precedentemente codificata SA1 e ricompresa all'interno del Dipartimento *Sviluppo Economico*], si è determinata una potenziale cornice di incompatibilità tempestivamente segnalata dallo stesso con contestuale richiesta di sostituzione nel ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

Visti:

- il descritto potenziale scenario conflittuale, a prevenzione del quale, con Decreto dell'allora Sindaca Metropolitana n. 33/2020 del 10.03.2020, veniva nominata nel ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [RPCT], la Dott.ssa Monica Tarchi Dirigente di ruolo in servizio della Direzione *Istruzione e Sviluppo Sociale*;

- che con successiva nota acclarata al protocollo dell'Ente al nr. 50411 in data 5 aprile 2023, la predetta dr.ssa Monica Tarchi, stante il rinnovato assetto organizzativo interno, ha rinunciato all'incarico di RPCT

Dato atto che:

- per effetto della riorganizzazione dell'Ente, da ultimo modificata e ridefinita con decorrenza 1 marzo 2023 [nella tecnostruttura e nel funzionigramma con attribuzione dei correlati nuovi Ambiti di Responsabilità] con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 44 del 27 febbraio 2023, conformemente al dettato dell'articolo 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 e del comma 1 bis dell'art. 16 del ROUS dell'Ente, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stato ricondotto in capo al Segretario Generale dell'Ente;

- a seguito del menzionato provvedimento riorganizzativo è stata istituita la nuova Direzione Affari Istituzionali [codifica A02], nei cui Ambiti di Responsabilità è stato previsto il supporto al Segretario Generale in qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza [RPCT];

Considerato, altresì, il ruolo proattivo e di forte coordinamento tra i diversi Responsabili delle Sezioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione [PIAO] che l'Anac, nel PNA 2022 Parte Generale, incardina nella figura del RPCT;

Richiamato integralmente l'Allegato 3 al PNA 2022, approvato con Delibera dell'Anac n. 7 del 17.01.2023 e specificatamente dedicato al ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT];

Considerato che, per quanto sottolineato nel predetto Allegato 3 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e testualmente riportato, la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT] deve avvenire nel rispetto di specifici criteri e requisiti soggettivi di indipendenza ed autonomia, nonché ricadere su un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione, del funzionamento dell'Amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per adempiere con effettività al ruolo in argomento;

Rilevato, altresì, che nel medesimo Allegato 3 al PNA 2022 l'Anac evidenzia che:

- L'organo di indirizzo individua, di norma, il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Per gli enti locali, la scelta ricade, di norma, salva diversa e motivata determinazione, sul segretario o sul dirigente apicale;

- Laddove possibile, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati. Si ritiene, infatti, che il RPCT debba rivestire nell'amministrazione un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa;

- È quanto mai opportuno selezionare un soggetto che abbia adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione e che sia dotato della necessaria autonomia valutativa e di competenze qualificate per svolgere con effettività il proprio ruolo;

- È importante che la scelta ricada su un dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. Il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito, di norma, a un

dirigente di ruolo in servizio e ha previsto un specifico divieto di far elaborare il PTPCT - e quindi anche la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO - a soggetti esterni;

- Per garantire l'imparzialità di giudizio e l'autonomia al RPCT, nonché il ruolo di garanzia sull'effettività del sistema di prevenzione della corruzione, non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo laddove esista un vincolo fiduciario;

- Per assicurare che il RPCT non si trovi in una posizione di conflitto di interessi, dovrebbero essere esclusi dalla designazione i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva, nonché quelli assegnati a settori che sono considerati più esposti al rischio della corruzione (come, a titolo meramente esemplificativo, l'Ufficio contratti, l'Ufficio gestione del patrimonio, l'Ufficio contabilità e bilancio, l'Ufficio del personale);

- È poi da escludere l'eventualità che il RPCT ricopra anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), dell'Organismo di vigilanza (ODV) o del Nucleo di valutazione. Ciò al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato;

- Con riferimento all'orientamento appena espresso, per quanto riguarda gli enti locali, va considerata la previsione contenuta nel nuovo CCNL secondo cui *"l'incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Segretario comunale e provinciale è compatibile con la presidenza dei nuclei o altri analoghi organismi di valutazione e delle commissioni di concorso, nonché con altra funzione dirigenziale affidatagli, fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti"*⁵. Tuttavia, lo stesso CCNL contiene comunque una espressa clausola di salvezza che impone alle amministrazioni il divieto di assegnare gli incarichi indicati al RPCT qualora ciò integri una situazione, anche potenziale, di conflitto di interessi;

- La figura del RPCT debba essere comunque individuata in riferimento a un soggetto che abbia dato nel tempo dimostrazione di un comportamento integerrimo. Ciò a tutela sia dell'immagine e del decoro dell'amministrazione, sia del prestigio dello stesso RPCT che potrà esercitare i propri compiti con maggior autorevolezza.

Tale requisito deve essere valutato dall'amministrazione, caso per caso, avuto riguardo ad eventuali procedimenti penali e di rinvio a giudizio, a condanne in primo grado del giudice civile e del lavoro, a condanne erariali, a pronunce di natura disciplinare. Le valutazioni sono svolte, ad esempio, in relazione alla natura e alla gravità dell'eventuale condanna, all'elemento soggettivo del dolo, all'incidenza della condanna rispetto allo svolgimento della funzione;

- Il soggetto individuato abbia, quale rilevante tassello per lo sviluppo di una adeguata strategia decentrata di prevenzione della corruzione, uno specifico bagaglio e una efficace formazione in materia di *Risk Management*;

Ritenuto di riconoscere i presupposti sopra citati nella figura dell'attuale Segretario Generale dell'Ente Dott. Giuseppe Formichella, nominato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 22 del 22.02.2022, operando una scelta che mostra assoluta coerenza rispetto alle previsioni di legge e alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel richiamato Allegato 3 al PNA 2022;

Preso atto che il Dott. Giuseppe Formichella, Segretario Generale della Città Metropolitana di Torino:

- è in possesso dei requisiti e di idonee ed adeguate conoscenze e competenze allo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge per il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

- ha una approfondita conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'Amministrazione Metropolitana;

- si trova in una posizione di indipendenza ed autonomia e non svolge funzioni gestionali nel processo di predisposizione delle altre Sezioni del Piao;

- non si trova, come da attestazione depositata agli atti, in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi;
- svolge le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli Organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa.

Considerato che restano confermate le previsioni della deliberazione n. 200 del 2001 dell'Agenzia Nazionale, con conseguente applicazione, in via esclusiva, dell'art. 16, commi 1 e 2, del DPR 4 dicembre 1997, n.445 e s.m e i. per le ipotesi in essa disciplinate, in funzione della collocazione del Segretario in dipendenza di servizio dal Ministero dell'Interno e funzionale dal Capo dell'Amministrazione, cui compete la valutazione discrezionale delle ulteriori condizioni di merito e/o di opportunità, non essendo specificamente prevista una disciplina particolare;

Considerato, altresì, che l'organo di indirizzo ha dotato il RPCT di un ufficio appositamente dedicato al supporto del RPCT, con adeguato personale e risorse strumentali, ai fini di una integrazione funzionale dei poteri del RPCT in particolare con quelli di uffici/organi di controllo interni all'amministrazione, che implica, naturalmente, che anche questi ultimi siano tenuti ad una collaborazione costante e costruttiva con il RPCT e a tenerlo informato sugli esiti delle attività svolte. Il raccordo delle diverse competenze può contribuire a creare il contesto favorevole per una maggiore consapevolezza, in tutte le unità organizzative, delle criticità e dei rischi corruttivi cui è esposta l'amministrazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. [Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali] e 48 comma 1 dello Statuto Metropolitano;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e, pertanto, non è dovuto il parere di regolarità contabile;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Mario De Leo, Dirigente della Direzione Affari istituzionali di questa Città Metropolitana, in quale ha dichiarato, con nota depositata agli atti, l'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990, degli articoli 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'articolo 7 del Codice di Comportamento della Città Metropolitana di Torino;

Visti:

- l'articolo 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
- l'articolo 16 comma 1 bis del Rous dell'Ente;
- il D.Lgs. 165/2001, articolo 53 comma 10;
- la Deliberazione n. 200 del 14 giugno 2001 dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
- il DPR 4 dicembre 1997, n. 445;
- il Piano Nazionale Anticorruzione [PNA] 2022 – Parte Generale;
- l'Allegato 3 al PNA 2022 [*il RPCT e la struttura di supporto*];
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

Visti:

- l'articolo 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. [Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali] e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. di nominare, in applicazione del disposto di cui all'articolo 1 comma 7 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. e previo espresso rinvio alle premesse del presente provvedimento, nel ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT] il Segretario Generale dell'Ente Dott. Giuseppe Formichella;

2. di prevedere, ex paragrafo 1.4.1 dell'Allegato 3 al PNA 2022, a garanzia della continuità e dell'esclusività dell'incarico in argomento svolto in un Ente di grandi dimensioni con organizzazione complessa, che il presente incarico avrà durata di tre anni, prorogabile una sola volta, con decorrenza iniziale fissata alla data di adozione del presente provvedimento;

3. di prendere atto della predetta nota della dr.ssa Monica Tarchi, acclarata al prot. n. 50411 in data 5 aprile 2023, di rinuncia all'incarico di RPCT;

4. Di dare atto che continuano a trovare applicazione le previsioni della deliberazione n. 200 del 2001 dell'Agenzia Nazionale, con conseguente applicazione, in via esclusiva, dell'art. 16, commi 1 e 2, del DPR 4 dicembre 1997, n.445 e s.m e i. per le ipotesi in essa disciplinate;

5. Di dare atto che sono in capo al RPCT, come da Piano Nazionale Anticorruzione, tutte le funzioni e le attività in materia di misure di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza, in materia di *whistleblowing*, in materia di imparzialità soggettiva del funzionario;

6. Di precisare che restano disciplinati dal PNA tutti i rapporti del RPTC con gli organi di indirizzo, i dirigenti, i dipendenti, gli organi di controllo interno, i responsabili delle altre sezioni in cui si articola il PIAO, il responsabile della protezione dei dati, i responsabili unici del procedimento, gli *stakeholder*, l'ANAC;

4. di demandare al Presidio Trasparenza dell'Ente, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente provvedimento di nomina nell'afferente Sezione *Disposizioni Generali* – Sottosezione *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* della piattaforma *Amministrazione Trasparente*, nonché la comunicazione ad Anac del nuovo RPCT della Città Metropolitana di Torino;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Torino, 06/04/2023

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Mario De Leo

IL SINDACO METROPOLITANO
Stefano Lo Russo